



27 MAGGIO 2015

*Forum nazionale delle Associazioni studentesche*  
**Documento unitario – DDL “La buona scuola” – AS1934**

Il presente documento sottoscritto dalle associazioni studentesche: Federazione degli Studenti, Movimento Studenti Azione Cattolica, Movimento Studenti Cattolici-FIDAE, Movimento Studentesco Nazionale, Rete degli Studenti Medi, StudiCentro e Unione degli Studenti, le quali compongono il Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche Maggiormente Rappresentative (FAST), rappresenta alcune riflessioni condivise da tutte e sette le associazioni; non si tratta dunque di un giudizio unitario sulla riforma, impossibile da sintetizzare tenendo conto delle diverse sensibilità che ogni associazione presenta. (Le posizioni politiche degli studenti, complessive e particolari, saranno espresse da ciascuna associazione secondo i propri orientamenti.)

### **1) Diritto allo studio**

La media nazionale di dispersione scolastica si attesta al 17,6%: siamo dunque ancora lontani dall'obiettivo di un dato al di sotto del 10% previsto dalla strategia Europa 2020. Diventa dunque fondamentale dare priorità all'intervento sul diritto allo studio. Nel testo del ddl risulta necessario specificare in maniera più stringente i livelli essenziali di prestazione previsti in delega all'articolo 22 punto g, e nello specifico definire i servizi sussidiari e i servizi alla persona. Proponiamo di seguire la nostra proposta di legge quadro nazionale **[ALLEGATO A]**, frutto di un lungo processo di confronto e condivisione tra tutte le associazioni, e quindi rappresentativa di tutte le sensibilità del movimento studentesco sul livello nazionale, con l'obiettivo finale di adottare e approvare il testo da noi presentato. L'approvazione di una legge quadro a livello nazionale che stabilisca dei livelli essenziali di prestazione validi su tutto il territorio nazionale è il primo passo, ma garantire un'adeguata copertura finanziaria è il passo decisivo per far sì che il diritto allo studio non resti solo su carta, ma diventi una realtà solida, in grado di rispondere alle emergenze che il nostro Paese presenta in abbondanza. In ultimo, il FAST ritiene di poter contribuire in maniera significativa durante la scrittura dei decreti delegati affinché questi incontrino i bisogni degli studenti e delle famiglie, e perciò chiede di essere coinvolto nel processo di scrittura dei decreti delegati stessi.

### **2) Carta dello studente**

Nel testo è prevista una “*Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente*”; anche la “Carta dello Studente” deve aver riconosciuta la stessa dignità, ed essere normata con norma di rango primario.

La nostra idea è di rendere la Carta dello Studente uno strumento effettivo di promozione della cittadinanza studentesca, di welfare e di accesso alla cultura. Uno strumento in grado di tutelare il diritto di ogni studente di muoversi sul territorio, favorire i consumi culturali, promuovere la formazione informale e non formale come definito dalla nostra



proposta di legge quadro sul diritto allo studio, prevedendo la possibilità di accredito delle borse di studio sulla Carta stessa.

Per garantire l'accesso agevolato alle spese culturali, di sostentamento e di trasporto, è necessario rafforzare le convenzioni stipulate a livello nazionale e locale.

A questo proposito chiediamo che quelle già in atto a livello nazionale entrino realmente in vigore, e che gli enti locali e territoriali ne stipulino di ulteriori, per rendere capillare l'efficacia della "Carta dello Studente" su tutto il territorio.

La "Carta dello Studente" riconosce la cittadinanza studentesca, e come tale deve essere estesa anche agli studenti universitari, per coerenza, per garantire l'efficienza del welfare e per ampliare il bacino di utenza, permettendo di stipulare convenzioni sempre più efficaci e convenienti per gli studenti, promuovendo quanto più possibile l'accesso alla cultura ed alla formazione non formale e informale.

### **3) Stage e Alternanza Scuola-Lavoro**

Riteniamo lo stage un istituto formativo, e un canale di orientamento al mondo del lavoro e pertanto di competenza esclusiva del Ministero dell'Istruzione. Richiedere che anche il Ministero del Lavoro e quello della Semplificazione della Pubblica Amministrazione firmino la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" prevista all'articolo 4 comma 5, renderebbe solo più lunga e difficile l'elaborazione della stessa, con dei passaggi ulteriori cui questa dovrà essere sottoposta prima di vedere definitivamente la luce. Il FAST ha da anni formulato una propria proposta di Carta che chiediamo di assumere in quanto risultato di un processo democratico lungo e propositivo da parte di tutte le associazioni studentesche **[ALLEGATO B]**.

Nel comma 6 dell'articolo 4 vengono invece previste *«attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro»*. Si tratta di attività che devono essere invece obbligatorie dal momento che lo studente entra nel programma di alternanza; inoltre, riteniamo opportuno che nelle stesse attività sia inclusa anche la formazione per l'acquisizione di conoscenze sui diritti e i doveri che saranno sanciti dalla "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro", e - nell'ottica dell'orientamento al lavoro - anche sui diritti e i doveri dei lavoratori.

Un'ulteriore passo di civiltà è istituire l'obbligo assicurativo a carico delle scuole per gli studenti che intraprendono questi percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nel ddl sono previsti percorsi di mobilità internazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Alla luce delle disparità del tessuto produttivo italiano, noi crediamo che prevedere anche percorsi di mobilità nazionale possa permettere a tutti gli studenti di usufruire di un percorso formativo di qualità, laddove il territorio in cui la scuola è situata non sia in grado di fornire un percorso formativo di alternanza in continuità con il percorso formativo dello studente.

Per realizzare questi percorsi lo Stato deve utilizzare (anche) le strutture previste dalla legge quadro sul diritto allo studio, per garantire non solo l'effettiva realizzazione di questo piano di mobilità, ma anche ambienti protetti, sani e sicuri.

#### **4) Partecipazione**

Sono ormai anni che nel nostro Paese (come del resto in tutte le democrazie europee) si riscontra un problema di partecipazione. Problema che viene riscontrato sempre più spesso all'interno delle scuole, dove le forme di rappresentanza e pluralità si dimostrano sempre più organi di ratifica e sempre meno processi aperti alla partecipazione studentesca.

La partecipazione degli studenti è per noi un tema fondamentale per praticare la democrazia e non solo descriverne una rappresentazione.

Abbiamo accolto con favore la scelta di stralciare dalle deleghe inserite nel ddl il tema della riforma della governance, poiché riteniamo necessario aprire un dibattito ampio e partecipato in merito; ma riteniamo fondamentale intavolare un dibattito che metta in discussione gli attuali organi collegiali in un'ottica partecipativa e collegiale, per prevedere percorsi di maggiore partecipazione reale di tutte le componenti della comunità scolastica alla vita della scuola non solo in forma consultiva, ma anche nella partecipazione attiva e responsabile ai processi decisionali.

A tal proposito rispetto all'attuale testo del ddl riteniamo fondamentale far esprimere il Comitato Studentesco, in qualità di massimo organo rappresentativo della comunità studentesca interna ad ogni istituto, sul POF triennale che allo stato attuale sarebbe *«elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto»*. Il Comitato Studentesco dovrebbe esprimersi dopo l'elaborazione del POF da parte del collegio docenti, e prima della ratifica da parte del Consiglio di Istituto. Questo è un ottimo modo per iniziare percorsi di partecipazione ed educazione alla democrazia all'interno delle scuole e responsabilizzare gli studenti nella discussione degli obiettivi formativi che la propria scuola si propone. Affinchè ciò sia possibile, chiediamo subito la piena attuazione del D.P.R. 567/96. Infatti al giorno d'oggi in molte scuole il comitato studentesco non è addirittura stato istituito o regolamentato. Riteniamo inoltre fondamentale, così come previsto dal suddetto D.P.R., ripristinare la quota del M.O.F. per la progettualità studentesca al fine di poter rendere gli studenti parte attiva nella progettazione educativa extrascolastica e favorire l'inclusività delle "scuole aperte", che in molte aree del Paese rappresentano l'unico presidio di democrazia e legalità.

#### **5) Cicli, Didattica e Progettazione educativa**

L'ultimo punto riguarda un altro aspetto sul quale il ddl non interviene, ovvero la didattica. Sono ormai anni, se non decenni che la scuola italiana ha bisogno di una riforma complessiva dei cicli, la quale impedisca il calo vertiginoso di efficacia tra primarie e secondarie inferiori, e la canalizzazione sociale precoce che avviene con la scelta tra liceo, istituto tecnico e istituto professionale a 14 anni, segnando di fatto il futuro dei ragazzi. All'interno di questa auspicabile riforma dei cicli bisognerà rivedere ed adattare i programmi ministeriali, i quali già al giorno d'oggi risultano non adeguati e da aggiornare, ripartire dalla progettazione educativa e non dalla smania delle nozioni, rivedere la ferrea divisione delle discipline tra indirizzi di studio ed uscire dal disciplinarismo per lo sviluppo di competenze e abilità trasversali.



---

Su questi temi chiediamo di creare ampi momenti di confronto e di continuare a tenere viva la stagione di rinnovamento della scuola: l'innovazione infatti non è solo sinonimo di digitalizzazione, ma anche di nuova riflessione pedagogica sui processi di apprendimento, così come ci insegnano i vicini Paesi europei.

A tale scopo, siamo convinti - come primo passo fondamentale - che un abbassamento del numero di alunni per classe non può essere lasciato alla buona volontà delle singole scuole, ma deve essere garantito dalla legge come scelta di civiltà, poiché è il provvedimento realmente necessario per mettere gli studenti al centro del processo formativo. Molte delle classi non sono sufficientemente capienti per contenere in sicurezza trenta persone e ciò mette costantemente a rischio la sicurezza dei ragazzi che vi trascorrono sei giorni su sette. In secondo luogo la riduzione del numero di alunni per classe è necessaria per praticare diverse forme di didattica laboratoriale e cooperativa, per superare la frontalità e costruire percorsi di studio e recupero individualizzati, che mettano lo studente al centro del processo di apprendimento. Proponiamo quindi di inserire nel ddl l'abbassamento del tetto massimo di studenti per classe ad un massimo di 20, in quanto provvedimento compatibile con quanto già previsto nel ddl con l'istituzione dell'organico dell'autonomia e il piano sull'edilizia scolastica.

All'articolo 2 comma 3 vengono indicati 17 obiettivi formativi, tra i quali gli istituti scolastici devono scegliere quelli prioritari. Alcuni tra questi criteri non possono però che essere prioritari rispetto ad altri, a prescindere dal progetto formativo che l'istituto scolastico decide di adottare. Per cui chiediamo di gerarchizzare questi 17 obiettivi, evitando di porre sullo stesso piano obiettivi formativi che non hanno la stessa priorità.

**POSSIBILE BOZZA DI D.D.L.**

*“Definizione dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione”*

*Art. 1- Diritto allo studio. Definizione e principi fondamentali*

1. Al fine di favorire la crescita ed il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo sia come membro di formazioni sociali<sup>1</sup>, la Repubblica rende accessibile a tutti il sistema educativo d'istruzione e formazione<sup>2</sup>, incentiva il merito e garantisce ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi<sup>3</sup>, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono<sup>4</sup>.
2. Lo Stato detta le norme generali ed i principi fondamentali in materia di istruzione e definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale<sup>5</sup>.
3. Il diritto allo studio, quale strumento di solidarietà e di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, è un diritto sociale della persona. Esso è finalizzato al pieno esercizio del diritto e dell’obbligo di istruzione<sup>6</sup>, allo sviluppo integrale e continuo della persona<sup>7</sup>, al perseguimento del successo formativo<sup>8</sup>, all’acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti ad una cittadinanza

<sup>1</sup> Cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.

<sup>2</sup> Cfr. l’art. 34, primo comma, Cost e l’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

<sup>3</sup> Cfr. l’art. 34, terzo comma, Cost. e l’art. 26, par. 1, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

<sup>4</sup> Cfr. l’art. 3, secondo comma, Cost.

<sup>5</sup> Cfr. l’art. 117, secondo comma, lett. n) ed m).

<sup>6</sup> Cfr. l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il d.m 22 agosto 2007, n. 139 (“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’*obbligo di istruzione*, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”). Invece, numerose altre norme parlano di diritto o di *diritto-dovere all’istruzione*: in particolare il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”, dove si afferma che “l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come *diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere*”), ma anche l’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (che si pone l’obiettivo “di rendere effettivo il *diritto allo studio* e *all’istruzione* a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’*obbligo scolastico* e nella successiva frequenza della scuola secondaria ...”), l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’analogo l’art. 13, par. 1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all’istruzione*”), l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all’istruzione* ...” ed ha “facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria”). Con terminologia ancora diversa, l’art. 2 del d.P.R. 616/1977 afferma che il diritto allo studio è destinato “a facilitare ... l’assolvimento dell’*obbligo scolastico* nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la *prosecuzione degli studi*”.

<sup>7</sup> Così si aggregano il concetto di “apprendimento lungo l’arco della vita” e l’istruzione adulta promossa dal sistema di istruzione (cfr. l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui “ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e *continua*”). Circa lo sviluppo della persona, cfr. l’art. 3, secondo comma, Cost., l’art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (che parla di “... favorire la *crescita e la valorizzazione della persona umana*”), l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’analogo l’art. 13, par. 2, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “l’istruzione deve mirare al *pieno sviluppo della personalità umana* e del senso della sua dignità e deve rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali”).

<sup>8</sup> “*Successo formativo*” è espressione rubricata nell’art. 1 del d.P.R. 275/1999.

attiva<sup>9</sup>, alla valorizzazione del singolo come strumento di crescita civile, sociale e economica della comunità.

4. La Repubblica garantisce la piena fruizione del diritto allo studio mediante l'attivazione e la fornitura di servizi sussidiari e di servizi alla persona nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

#### Art. 2 - Norme generali

1. Destinatari degli interventi e delle provvidenze in cui si concretizza il diritto allo studio possono essere: a) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; b) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; c) gli enti locali; d) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà<sup>10</sup>.

#### Art. 3 - Livelli essenziali delle prestazioni

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i seguenti servizi, che le Regioni assicurano, mediante adeguati stanziamenti finanziari, nell'esercizio delle loro competenze legislative, e che possono incrementare: a) *servizi sussidiari* e b) *servizi alla persona*.

#### Art. 4 - Servizi sussidiari

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) *borse di studio* e *sovvenzioni* per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

b) *contributi economici* per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

c) *contributi economici* per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative<sup>11</sup>;

d) *servizi di ristorazione* e contributi per il vitto;

e) *servizi di trasporto* e forme di *agevolazione della mobilità*;<sup>12</sup>

f) *servizi residenziali* (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

<sup>9</sup> Cfr. l'art. 13, par. 1, terza frase, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui "l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di *partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera* ...").

<sup>10</sup> Cfr. l'art. 118, quarto comma, Cost.

<sup>11</sup> Occorre valutare l'opportunità di mantenere tale specificazione, perché potrebbe andare oltre il contenuto di un LEP.

<sup>12</sup> In queste ultime rientrano sia le tradizionali riduzioni del costo dei servizi di trasporto, sia forme innovative, come potrebbe essere il comodato di biciclette.

g) *fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi*<sup>13</sup> e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi<sup>14</sup>.

h) *provvidenze* per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati<sup>15</sup>;

i) *contributi agli enti locali* per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare servizi sussidiari ulteriori.

#### Art. 5 - Servizi alla persona

1. Sono individuati come servizi alla persona, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di sostegno materiale e immateriale per il superamento di ostacoli afferenti alla salute o all'integrità della persona, nonché all'inserimento sociale e scolastico della stessa:

a) *sussidi e servizi individualizzati* per studenti diversamente abili e per studenti migranti;

b) *supporti* per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione;

c) *servizi telematici* per studenti che, a motivo di condizioni particolari di salute o di vita<sup>16</sup>, sono impossibilitati a raggiungere l'istituto scolastico;

d) *"carte degli studenti"* per facilitare e ridurre il costo dei consumi culturali e dell'accesso alle attività e alle strutture culturali presenti sul territorio;

e) *supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti* attivati dalle istituzioni scolastiche, dalle autonomie locali o dai soggetti senza scopo di lucro che agiscano in base al principio di sussidiarietà, e finalizzati: a favorire la frequenza scolastica da parte degli studenti migranti, l'istruzione e l'inserimento sociale delle persone detenute, l'inserimento sociale e scolastico degli studenti stranieri, l'integrazione dei minori in difficoltà; a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e condotte devianti; a realizzare interventi di orientamento e di ri-orientamento scolastico e professionale, interventi di mediazione interculturale, consulenza psicologica e pedagogica.

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare ulteriori servizi alla persona ed attività che promuovano il benessere a scuola.

#### Art. 6 - Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. È istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscano nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente.

2. Compiti della Conferenza sono:

a) monitorare l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti conseguenti, verificando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da essi definiti, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le Regioni

<sup>13</sup> Come quaderni, compassi, strumenti di laboratorio, eventualmente computer portatili, ecc.

<sup>14</sup> Cfr. l'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si potrebbe aggiungere (ma pare andare oltre il LEP) "anche prevedendo finanziamenti per l'ampliamento delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche in modo da consentire più velocemente il prestito dei libri di testo agli studenti in condizioni economiche disagiate".

<sup>15</sup> Cfr. gli artt. 625 e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (t.u. in materia di istruzione).

<sup>16</sup> Si pensi agli studenti detenuti o a quelli che vivono in isole sprovviste di scuole medie inferiori o superiori.

e gli enti locali;

b) elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio ed a rispondere a nuove esigenze;

c) redigere ogni due anni un "Libro bianco sul diritto allo studio";

d) esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei finanziamenti per l'attuazione della presente legge.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro della Pubblica Istruzione almeno una volta l'anno.

4. Nell'attuazione della presente legge e delle norme ad essa conseguenti, le Regioni e, ove opportuno, gli enti locali prevedono e realizzano idonei luoghi e modalità di confronto permanente con tutti i soggetti di cui al comma 1.

#### *Art. 7 - Fondo perequativo per l'attuazione del diritto allo studio*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo perequativo statale, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da uno stanziamento annuo di euro ... a decorrere dall'anno ...

#### *Art. 8 – Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### *Art. 9 - Norme finali*

1. Sono fatte salve tutte le forme di intervento, agevolazione o sussidio, previste dalle leggi statali vigenti a vantaggio degli studenti iscritti e frequentanti presso il sistema educativo di istruzione e formazione.



## STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN STAGES

### Preambolo

Il presente Statuto ha la finalità di riorganizzare la materia degli stages che, anche alla luce del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, devono essere pensati e costruiti per lo studente e con lo studente, al fine di soddisfare le esigenze di ogni ragazzo e consentendo a questi di interagire con i soggetti del c.d. "mondo del lavoro" (azienda, sindacato, ecc.) e con tutti quegli enti che mettono in pratica percorsi di cittadinanza e di educazione non-formale

Questo Statuto è rivolto a tutti gli studenti inseriti in percorsi di Terza Area e Alternanza Scuola-Lavoro.

### Art.1 Tempistica

Lo stage deve essere elemento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) e, in quanto tale, progettato dalla scuola. In quanto esperienza formativa, il periodo di stage deve essere limitato nel tempo e in alcun caso può superare i 30 giorni rispetto al curriculum annuale nei Licei e i 60 giorni nel caso degli Istituti Tecnici e Professionali. I giorni di stage, quando il tirocinio avviene all'interno del calendario scolastico, non devono essere recuperati e devono essere considerati parte integrante del curriculum. La giornata lavorativa non potrà in nessun caso superare il totale di 8 (otto) ore.

### Art.2 Coinvolgimento dello studente

Lo studente deve essere coinvolto nell'attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) avendo la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro qualora si presentasse la necessità certificata.

### Art.3 Informazione dello studente

Lo studente deve essere informato preventivamente delle mansioni che dovrà svolgere all'interno dell'azienda. Le parti sottoscrivono un accordo scritto dettagliato – patto formativo - nel quale si esplicitano gli obiettivi formativi e gli strumenti che verranno utilizzati per raggiungerli.

### Art. 3 bis Informazione e programmazione del percorso di alternanza scuola-lavoro

Il patto formativo di cui sopra deve essere stilato, includendo il programma dettagliato delle attività formative, prima dell'inizio del percorso di alternanza, idealmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da garantire che il Consiglio di Classe, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui sotto, possano ragionare di un'equilibrata distribuzione del programma di studi inerente all'anno di frequenza dello studente.

### Art.3 ter Formazione alla sicurezza

Devono essere garantite un minimo di 30 (trenta) ore di formazione sui diritti, le tutele e le norme di sicurezza prima dell'inizio dello stage, da essere svolte durante le ore delle materie specializzanti o durante le ore extra curriculari predisposte dal P.O.F.

### Art.4 Copertura assicurativa

Allo studente che parteciperà allo stage, dovrà essere garantita, da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza idonea copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL nonché per responsabilità civile.

#### **Art.5 Tutoraggio**

L'istituzione scolastica deve individuare all'interno del corpo docente la figura di un tutor cui affidare lo studente che partecipa allo stage. Altresì l'azienda deve individuare un tutor al quale viene affidato lo studente e che, in coordinamento con la figura del tutor scolastico, deve facilitare l'inserimento di questi nell'azienda. Per comprovate violazioni degli obiettivi didattici dei tirocini la scuola si farà garante nel richiedere la sostituzione del tutor aziendale e, per casi di estrema gravità, di interrompere ogni rapporto con l'azienda in questione.

#### **Art.6 Confronto studente-scuola-azienda**

Si devono prevedere incontri periodici di confronto tra lo studente, il tutor scolastico e il tutor aziendale sull'andamento dello stage (uno obbligatorio a metà del periodo di stage). Altresì, nel caso in cui richiesto, deve essere garantito il diritto di assemblea tra gli studenti della medesima classe per confrontarsi sull'andamento dei tirocini e per discutere di qualsiasi altra materia ritenuta rilevante, come sancito dagli art. 2 comma 9 del D.P.R. 249/98 e art. 12 e 13 del t.u. 297/94

#### **Art.9 Valutazione del periodo di stage**

Al termine del periodo di formazione l'azienda deve fare una relazione, da presentare in duplice copia, una allo studente e l'altra al consiglio di classe di riferimento, sul periodo di formazione svolto dallo stagista. Entro la medesima data lo studente tirocinante deve presentare relazione dettagliata, in duplice copia, sul periodo di formazione svolto in azienda.

#### **Art.10 Copertura costi**

Durante il periodo dello Stage allo studente deve essere garantita, a carico dell'azienda, un rimborso a copertura delle spese sostenute dallo studente, (come spese di trasporto, di eventuale vitto e alloggio e di acquisto eventuale di materiale necessario per il periodo in azienda etc) che può, altresì, essere convertito in servizi (come buoni pasto, fornitura del materiale etc)

#### **Art.11 Valutazione dello studente**

Il periodo di stage deve essere valido ai fini della valutazione complessiva dello studente. Sono da specificare nel patto formativo le eventuali materie coinvolte nella valutazione e i metodi di valutazione e misurazione delle competenze, conoscenze e abilità raggiunte durante il percorso di alternanza scuola-lavoro.

#### **Art.12 Riequilibrio didattico delle materie non-professionalizzanti**

La scuola si impegna, al rientro a scuola dello studente inserito in un percorso di stage, a metterlo in condizione di recuperare le sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage possibilmente usando le ore di quelle materie coinvolte.

#### **Art.13 Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S)**

I C.T.S., istituiti con i dpr 87/10 e 88/10, devono essere rivisti e riformati tramite la costituzione di una commissione paritetica composta da almeno 2 docenti e 2 studenti, eventualmente i rappresentanti d'istituto, con la supervisione dell'Ufficio Scolastico di competenza territoriale. A questo fanno riferimento i docenti referenti e stabiliscono con i Consigli di Classe la programmazione e la struttura del patto formativo per i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro